

## 14. Attività correnti per imposte sul reddito e altri crediti tributari

Le attività correnti per imposte sul reddito ammontano a euro 60,6 milioni e sono dettagliate di seguito:

(Valori in euro/000)	31 dicembre 2013	31 dicembre 2012	Variazione
Crediti per imposte dirette	33.671	32.621	1.050
Crediti Irap	1.012	1.863	(851)
Crediti verso erario per imposte dirette estero	25.961	32.769	(6.808)
<b>Totale attività correnti per imposte sul reddito</b>	<b>60.644</b>	<b>67.253</b>	<b>(6.609)</b>

Il valore evidenziato al 31 dicembre 2013 accoglie sostanzialmente:

- crediti per imposte dirette riferiti ad eccedenze di imposta di esercizi precedenti, richiesti regolarmente a rimborso, e fruttiferi di interessi.
- crediti verso erario per imposte dirette Estero, riferiti alle eccedenze di imposta versate all'estero

da parte delle entità estere del Gruppo, il cui recupero sarà effettuato in accordo con le vigenti normative.

Gli altri crediti tributari ammontano a euro 96,5 milioni, in aumento rispetto al 31 dicembre 2012 di euro 16,0 milioni. La loro composizione è riportata di seguito:

(Valori in euro/000)	31 dicembre 2013	31 dicembre 2012	Variazione
Crediti verso Erario per Iva	71.704	64.252	7.452
Altri crediti per imposte indirette	24.834	16.327	8.507
<b>Totale altri crediti tributari</b>	<b>96.538</b>	<b>80.579</b>	<b>15.959</b>

I crediti verso l'erario per IVA ammontano a euro 71,7 milioni. Tale importo include euro 21,5 milioni oggetto di cessione a un primario istituto bancario che non ha le caratteristiche previste dai vigenti principi contabili per l'eliminazione dalle attività finanziarie, come descritto alla nota 19 alla voce "Debiti verso società di factoring".

Gli altri crediti per imposte indirette includono ritenute versate dalla filiale Islanda per euro 7,8 milioni in relazione alla retribuzione del personale interinale estero che operava nel cantiere. Il rimborso di tali ritenute è oggetto di un contenzioso con le autorità locali in merito alla determinazione del soggetto tenuto a operare come sostituto di imposta. Impregilo era stata in prima istanza indebitamente ritenuta responsabile del versamento delle ritenute su tali retribuzioni, che aveva conseguentemente versato. In esito alla definitiva conclusione del primo giudizio incardinato localmente su tale controversia la Società aveva però ottenuto piena soddisfazione delle proprie pretese.

Ciononostante, le autorità locali, hanno successivamente instaurato un nuovo procedimento di analogia portata e, con una sentenza emessa nel febbraio 2010 dalla Suprema Corte – in aperta contraddizione con la precedente emessa nel 2006 sul

medesimo argomento e dalla medesima autorità giudicante – hanno respinto le pretese della Società che attendeva il rimborso sia delle ritenute indebitamente versate e complessivamente pari a euro 6,9 milioni – al cambio originario – sia dei relativi interessi accumulati alla data per complessivi euro 6,0 milioni. La Società aveva prudenzialmente già svalutato negli esercizi precedenti la componente relativa agli interessi, pur in presenza di un precedente giudicato locale e con il supporto dei propri consulenti che confermavano le proprie ragioni, mantenendo iscritta in bilancio la sola componente relativa al capitale indebitamente versato. In esito all'ultimo giudizio, pertanto, la Società ha posto in essere tutte le iniziative giudiziarie sia a livello internazionale (in data 22 giugno 2010 è stato presentato debito ricorso alla EFTA Surveillance Authority) sia – per quanto possibile – nuovamente a livello locale (in data 23 giugno 2010 è stata presentata ulteriore istanza di rimborso alle autorità fiscali locali) ritenendo, in ciò supportata dal parere dei propri consulenti, che l'ultima decisione emessa dalla Suprema Corte islandese contenga evidenti profili di illegittimità sia in relazione allo stesso ordinamento locale sia in relazione agli accordi internazionali che regolano i rapporti commerciali fra i paesi dell'area cd. "EFTA" sia, infine, in merito alle

---

convenzioni internazionali che impediscono l'applicazione di trattamenti discriminatori nei confronti di soggetti esteri (sia privati sia giuridici) che operano nel territorio dei paesi convenzionati. In data 8 febbraio 2012 l'EFTA Surveillance Authority ha inviato una missiva allo Stato islandese con la quale ha notificato l'infrazione in ordine al libero scambio di servizi e ha richiesto allo stesso Stato di far pervenire le proprie osservazioni in merito. In esito a tale processo, nel mese di aprile 2013, l'EFTA Surveillance Authority ha diramato la propria opinione motivata che giudica la

legislazione islandese, per le norme inerenti il contenzioso qui descritto, non conforme alle norme che regolano i rapporti commerciali fra i paesi membri dell'organizzazione e richiede che l'Islanda si conformi a tale posizione; in tale contesto il Gruppo Impregilo ha formalmente richiesto la riapertura del caso. Tenuto conto di quanto descritto, non si è ritenuto sussistessero alla data attuale oggettive ragioni per modificare le valutazioni effettuate sinora in merito a tale controversia.